

Riforma del diritto fallimentare – Il Disegno di Legge delega in Parlamento

4 Aprile 2016

Assegnato alla Commissione Giustizia della Camera il Disegno di Legge delega relativo alla riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cd. *"riforma del diritto fallimentare"*), in vista dell'inizio dell'esame parlamentare.

Come noto il Provvedimento (**DdL 3671/C**), approvato in via preliminare dal Governo lo scorso 10 febbraio, è stato elaborato sulla base dei lavori della Commissione di esperti (*"Commissione Rordorf"*)^[1].

Una volta concluso l'iter parlamentare presso la Camera ed il Senato, la legge delega verrà pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, a cui seguirà l'entrata in vigore.

In ogni caso, si evidenzia che, **trattandosi** di una **legge delega**, **a questa seguiranno** uno o più **Decreti Legislativi** (da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega) che **conterranno** la **riforma vera e propria** del **diritto fallimentare** che, si ricorda, è oggi disciplinato dal R.D. 267/1942.

Peraltro, l'annunciata revisione delle procedure d'insolvenza si affianca alle misure già adottate nei mesi scorsi con il Decreto Legge 27 giugno 2015, n.83 recante *"Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"*, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n.132.

Nello specifico, **nel DdL** vengono **enunciati i principi generali** della **riforma**, quali:

- la **razionalizzazione e semplificazione** dei **procedimenti** previsti dalla **legge fallimentare** (R.D. 267/1942), anche in vista della stesura di un nuovo testo legislativo sulla materia (art.2);
- l'**individuazione** di **misure idonee** ad **incentivare** l'**emersione** dalla **crisi** (art.2);
- l'**incentivazione** dell'istituto del **concordato preventivo con continuità aziendale** rispetto al concordato liquidatorio (art.6);
- la **ridefinizione** delle **regole** relative ai **crediti prededucibili**, al **trattamento** dei **creditori privilegiati**, nonché alla **suddivisione** dei **creditori in classi** (artt.6 e 10);
- la **previsione** di un **sistema sanzionatorio** in caso di **comportamento scorretto** del **creditore** che abbia **contribuito** all'**aggravamento** della **situazione debitoria** (art.9);
- l'**individuazione** di **soluzioni** dirette al **mantenimento** della **continuità aziendale** (artt.2, 9 e 13);
- l'**estensione** dell'**applicabilità** dell'istituto dell'**esdebitazione** (già previsto per gli imprenditori individuali) anche alle **società** (art.8);
- la **revisione** della **disciplina** relativa all'**amministrazione straordinaria**, applicabile anche alle **grandi imprese in crisi** (art.15);
- l'**opportunità** di introdurre una **specifico disciplina nazionale** relativa all'**insolvenza dei gruppi d'impresa** (art.13).

Al riguardo, nel condividere, in linea generale, il riferimento, nel DdL delega, al **concetto** di **"insolvenza"** (art.2) in contrapposizione al tradizionale *"fallimento"*, si auspica che, al di là di aggiornamenti meramente terminologici, l'annunciata riforma prenda in considerazione anche le cause che la generano.

In sostanza, si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni oggettive e sfavorevoli di mercato), e quella prodottasi a seguito della mala gestione dell'attività da parte degli amministratori.

In tal modo, verrebbero definite con maggiore chiarezza le ipotesi di responsabilità degli amministratori, che sarebbero perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia

causato da fattori economici e non dipenda da “leggerezze” nella gestione patrimoniale dell’impresa. Inoltre, l’ANCE ritiene indispensabile che, in sede di attuazione della delega:

- venga **ridimensionata** la **pretesa** dello **Stato**, mediante la revisione dei **privilegi** relativi ai **crediti erariali**, e l’**attenuazione** della **responsabilità fiscale penale** per i **contribuenti “virtuosi”** (che, in buona fede, non riescano a far fronte al pagamento delle imposte a causa di circostanze oggettive legate alla crisi economica);
- sia effettivamente **facilitato** l’**accesso** alle “**procedure di allerta**” (art.4), ossia degli istituti che dovrebbero consentire all’impresa in crisi di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.

Durante l’esame parlamentare del Provvedimento, l’ANCE non mancherà di intervenire per risolvere, sotto il profilo normativo, le criticità collegate all’insolvenza d’impresa evidenziate dal sistema associativo, anche in seno al gruppo di lavoro “*crisi aziendali*”, coordinato dal Vicepresidente Giuliano Campana.

[1] Cfr. ANCE “*Riforma del diritto fallimentare – Il Governo approva il Disegno di Legge delega*” - [ID n.23659 dell’11 febbraio 2016](#).